

Proposte per la PdL n.52 sull'acqua pubblica presentata alla Camera dei Deputati

ALLA ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL FORUM PER I MOVIMENTI PER L'ACQUA, DELLA DELEGAZIONE CHE INCONTRERÀ L'ON. DAGA E DI TUTTI I COMITATI LOCALI.

Il Comitato Cuneese Acqua Bene Comune, anche in relazione all'invito rivolto dalla Segreteria del Forum Nazionale dei Movimenti per l'Acqua, desidera comunicarvi alcune proposte tendenti a rendere il testo maggiormente conforme alla legge di iniziativa popolare del 2007.

Partendo dalla constatazione che si tratta di un egregio esempio di buona democrazia teso a cogliere finalmente l'espressione di voto fatta dai cittadini italiani nei 2 referendum del 2011, nel ringraziare i firmatari della pdl 52 per il loro impegno a ripresentare il testo in questa XVIII° legislatura, dopo gli stravolgimenti del passato, ci pregiamo di collaborare per rendere più facilmente applicabile ed inattaccabile la legge che ne deriverà.

PREMESSA

Il tema della regolamentazione del servizio idrico integrato è all'attenzione dei cittadini, dei politici e degli amministratori locali ormai da diversi anni.

In questo periodo si sono succeduti diversi testi di leggi e/o modifiche che hanno comunque portato a rendere di uso comune ed univoco alcuni termini che hanno perciò assunto un significato non più modificabile del quale occorre tenere conto nella stesura di una legge di questa importanza.

I termini “distretto”, “bacino”, “sotto-bacino”, “area”, idrografici, come “ambito ottimale”, “governo dell'acqua”, “gestione dell'acqua” vanno usati con la massima appropriazione. Pena ne sarebbero le distorte interpretazioni che si potrebbero generare in fase applicativa, capaci di inficiare il senso stesso della legge.

PROPOSTE

Art.3, comma 2: il comma potrebbe prestarsi ad una dubbia interpretazione, la dicitura “settore dei servizi idrici” può essere intesa nel gergo ricorrente come “servizi idrici integrati (SII)”. In tal caso sembrerebbe consentire liberalizzazioni purchè fosse garantita “la piena realizzazione del diritto umano all'acqua.....”. Pertanto sarebbe meglio sostituirla con la dicitura: “Negli usi idrici” che comprende tutti gli altri usi dell'acqua, diversi dal SII, che possono e continueranno a poter essere gestiti da privati.

Art.4, comma 1: I distretti Idrografici di Bacino sono una espressione territoriale legata al bilancio ambientale dell'acqua, estremamente diversi a seconda che la regione che li ricomprende abbia o meno accesso al mare. Sono fondamentali alla visione complessiva dei possibili usi dell'acqua. A nostro avviso non sono adatti a **governare** il servizio idrico integrato. Inoltre nel testo sono posti sullo stesso piano il **governo** e la **gestione** dell'acqua, cosa quanto mai discutibile dato che ad oggi il termine gestione viene identificato univocamente con “la gestione del servizio idrico integrato”. Pertanto al posto della dicitura “di governo e di gestione” occorrerebbe scrivere “di governo della regolamentazione degli usi dell'acqua”.

Comma 2: parimenti a quanto espresso sopra tutte le volte che ricorre la parola “gestione” andrebbe sostituita con le parole “regolamentazione degli usi”.

Comma 3: parimenti a quanto sopra descritto, invece che scrivere “Per ogni bacino o sub-bacino (ma forse si chiamano sotto-bacino)” occorrerebbe scrivere “**ambito idrico ottimale**”. Intendendosi come tale un'area di aggregazione omogenea di dimensioni più ridotte all'interno di un bacino di dimensioni troppo grandi, oppure fonte di aggregazione di più bacini contigui di piccole dimensioni. A titolo di esempio in Piemonte esistono: 1 bacino e relativo distretto, 17 sotto-bacini anche a scavalco regionale e 34 aree idrografiche. In provincia di Cuneo esistono 3 sotto-bacini di cui uno molto ampio sia per territorio che per popolazione e due decisamente più ristretti. Anche accorpando questi due ultimi, rimarrebbero decisamente più piccoli del primo. Inoltre non ci pare utile attribuire al “**Consiglio di bacino**”, o meglio “**d'ambito idrico ottimale**” la competenza delle concessioni di prelievo ora in capo a regioni e province.

Perciò tutto ove ricorre, invece che scrivere “**Consiglio di bacino**”, sarebbe meglio scrivere “**Consiglio d'ambito idrico ottimale**”.

Comma 6, aggiungere la lettera c): Le regioni sono tenute ad uniformarsi ai dettami dei comma da 1 a 6 del presente articolo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli Enti locali (Province, comuni, unioni, comunità montane) sono tenute ad aggregarsi nei termini stabiliti dalle leggi di recepimento delle

singole regioni entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR di competenza.

Art.8, comma 1: alla 12° riga dopo “servizio idrico”, aggiungere “integrato”.

Comma 3: bene la modifica introdotta al testo originale. Di conseguenza occorre cancellare le lettere a) e b) perchè divenute superflue.

Comma 4: sostituire alle parole “piano di bacino”, le parole “piano d'ambito idrico ottimale”

Art.10, comma 7: bene le modifiche introdotte al testo originale.

Lettera a): dopo la parola “cessione” scrivere “a privati”: non devono essere vietati gli scambi o le cessioni di quote tra Enti pubblici, spesso propedeutiche a riequilibrare il peso degli Enti stessi nella società di gestione. Fondamentale ed irrinunciabile l'introduzione del testo di cui alla lettera e) delle modifiche proposte.

Dopo la lettera e), aggiungere la lettera f): Gli adempimenti di cui ai commi 5,6 e 7 del presente articolo vanno completati, anche nelle more del recepimento dell'art. 4 nelle leggi regionali, per il tramite degli ambiti territoriali e dei governi d'ambito esistenti precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

Art.14, comma 1, lettera b): nella parte finale non è chiaro cosa si intendano per “**oneri finanziari**” . Se come specificato nel prosieguo si intende riferirli unicamente al Fondo di cui all'art.13, questo essendo precostituito non è gravato da alcun onere finanziario. Se ci si riferisse al generico reperimento di fondi per gli investimenti occorrerebbe parlare esclusivamente di “copertura dei costi derivanti dalla sottoscrizione dei necessari mutui”, essendo che tra gli “oneri finanziari” può essere ricompreso il “profitto” (come oggi avviene in totale contrasto con l'esito del 2° quesito referendario del 2011).

Lettera c): significato non chiaro: per il settore della depurazione si vorrebbero intendere a totale carico della tariffa la globalità dei costi compresi gli investimenti e le manutenzioni? A che pro differenziarlo dai settori della fornitura dell'acqua e della fognatura?

Comma 6: a nostro avviso pare eccessivo sottoporre ad un preventivo accertamento giudiziario la limitazione della fornitura in caso di inadempienza: ciò carica ulteriormente la magistratura e rende costoso il procedimento per l'Ente gestore che comunque poi riversa in tariffa. L'ultimo capoverso è collocato in luogo inadatto: a nostro avviso sarebbe meglio collocarlo al termine della lettera e) del comma 1.

Art.15, comma 3: non si capisce perchè collocare la disciplina della partecipazione negli statuti delle province e dei comuni anziché nella convenzione istitutiva del Consiglio d'ambito idrico ottimale.

Cuneo, 22.10.2018

COMITATO CUNEESE ACQUA BENE COMUNE
tel. : 3893455739 PEC: comitato.abc.cuneo@pec.it
mail: comitato.cuneese@acquabenecomune.org